



CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE:

Decreto 21 Aprile 2017, n.93

D.Lgs. 14 Luglio 2020, n.73

18/02/2021



Argomenti del webinar

- Decreto 21 Aprile 2017, n.93 del MISE
Novità sui controlli degli strumenti in servizio
- D.lgs. 14 Luglio 2020, n.73
Novità sulla remotizzazione e sulla fatturazione dei dati di consumo e sulla ripartizione delle spese



Decreto 21 Aprile 2017, n.93 del MISE

Campo di applicazione

Il presente decreto si applica ai
controlli degli **strumenti di misura**
soggetti alla normativa **nazionale e**
europea utilizzati per funzioni di
misura legali.



Definizioni

Funzione di misura legale

Strumento di misura

Normativa europea

Normativa nazionale

Titolare dello strumento

Organismo

La funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.



Definizioni

Funzione di misura legale

Strumento di misura

Normativa europea

Normativa nazionale

Titolare dello strumento

Organismo

Uno strumento utilizzato per una funzione di misura legale.



Definizioni

Funzione di misura legale

Strumento di misura

Normativa europea

Normativa nazionale

Titolare dello strumento

Organismo

La normativa metrologica dell'Unione europea, ed in precedenza della Comunità economica europea, direttamente applicabile o meno nell'ordinamento interno, nonché le relative norme nazionali di recepimento o di attuazione.



Definizioni

Funzione di misura legale

Strumento di misura

Normativa europea

Normativa nazionale

Titolare dello strumento

Organismo

La normativa metrologica esclusivamente nazionale, che non deriva da norme dell'Unione europea o della Comunità economica europea e non ne costituisce attuazione o recepimento.



Definizioni

Funzione di misura legale

Strumento di misura

Normativa europea

Normativa nazionale

Titolare dello strumento

Organismo

La persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura.



Definizioni

Funzione di misura legale

Strumento di misura

Normativa europea

Normativa nazionale

Titolare dello strumento

Organismo

L'organismo che effettua la verifica periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere della Scia dopo essere stato accreditato secondo specifiche norme tecniche.



Controlli

1. **Verificazione periodica**
2. Controlli casuali o a richiesta
3. Vigilanza sugli strumenti soggetti a normativa nazionale o europea

Controlli

1. Verificazione periodica
2. **Controlli casuali o a richiesta**
3. Vigilanza sugli strumenti soggetti a normativa nazionale o europea

Controlli

1. Verificazione periodica
2. Controlli casuali o a richiesta
3. **Vigilanza sugli strumenti soggetti a normativa nazionale o europea**

Controlli

1. Verificazione periodica

2. Controlli casuali o a richiesta

3. Vigilanza sugli strumenti
soggetti a normativa nazionale o
europea

Definizione

Il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.



Controlli

1. Verificazione periodica

2. Controlli casuali o a richiesta

3. Vigilanza sugli strumenti
soggetti a normativa nazionale o
europea

Esecutore

La verificazione periodica degli
strumenti di misura è eseguita
dagli organismi preposti definiti
in precedenza.



Controlli

1. Verificazione periodica

2. Controlli casuali o a richiesta

3. Vigilanza sugli strumenti

soggetti a normativa nazionale o europea

Scopo

La verifica periodica dei contatori di calore ha lo scopo di accertare se essi riportano la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.



Marcatura CE e marcatura Metrologica



Controlli

1. Verificazione periodica

2. Controlli casuali o a richiesta

3. Vigilanza sugli strumenti
soggetti a normativa nazionale o
europea

Portata permanente Q_p
Valore massimo della portata
consentito in permanenza ai fini
del corretto funzionamento del
contatore.



Controlli

1. Verificazione periodica

2. Controlli casuali o a richiesta

3. Vigilanza sugli strumenti

soggetti a normativa nazionale o europea

Periodicità

Portata Q_p fino a $3 \text{ m}^3/\text{h}$:

sensore flusso **meccanico** = 6 anni

sensore flusso **statico** = 9 anni

Portata Q_p superiore a $3 \text{ m}^3/\text{h}$:

sensore flusso **meccanico** = 5 anni

sensore flusso **statico** = 8 anni



Controlli

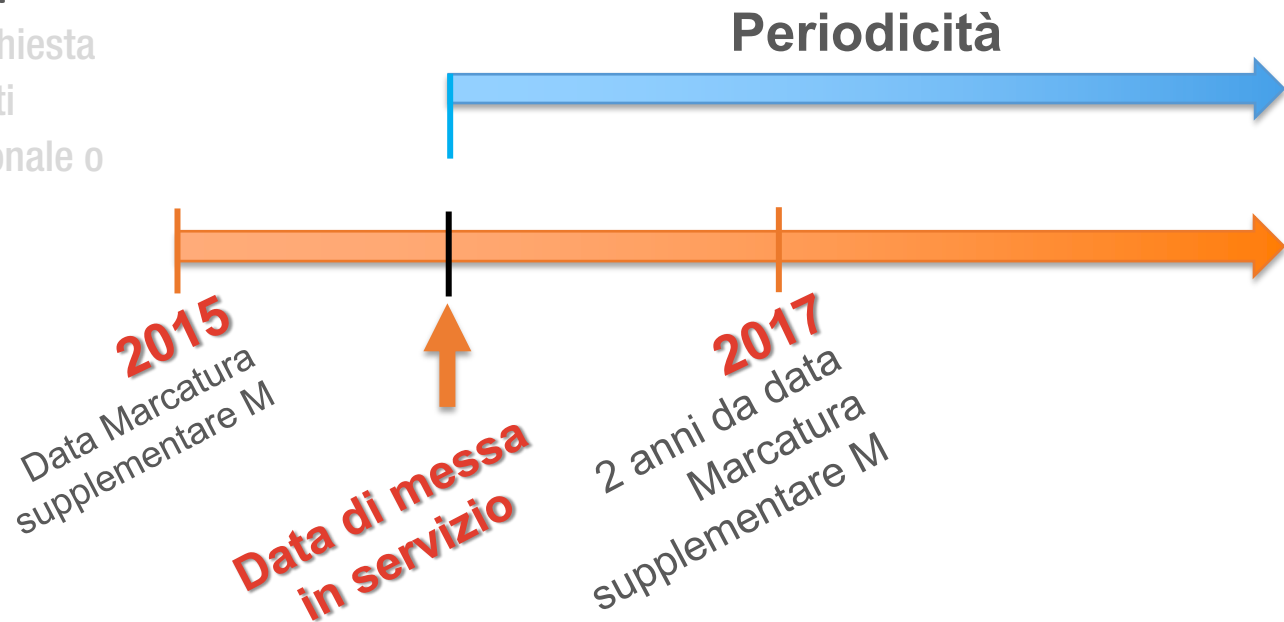
1. Verificazione periodica

2. Controlli casuali o a richiesta

3. Vigilanza sugli strumenti

soggetti a normativa nazionale o europea

Inizio periodicità < 2 anni

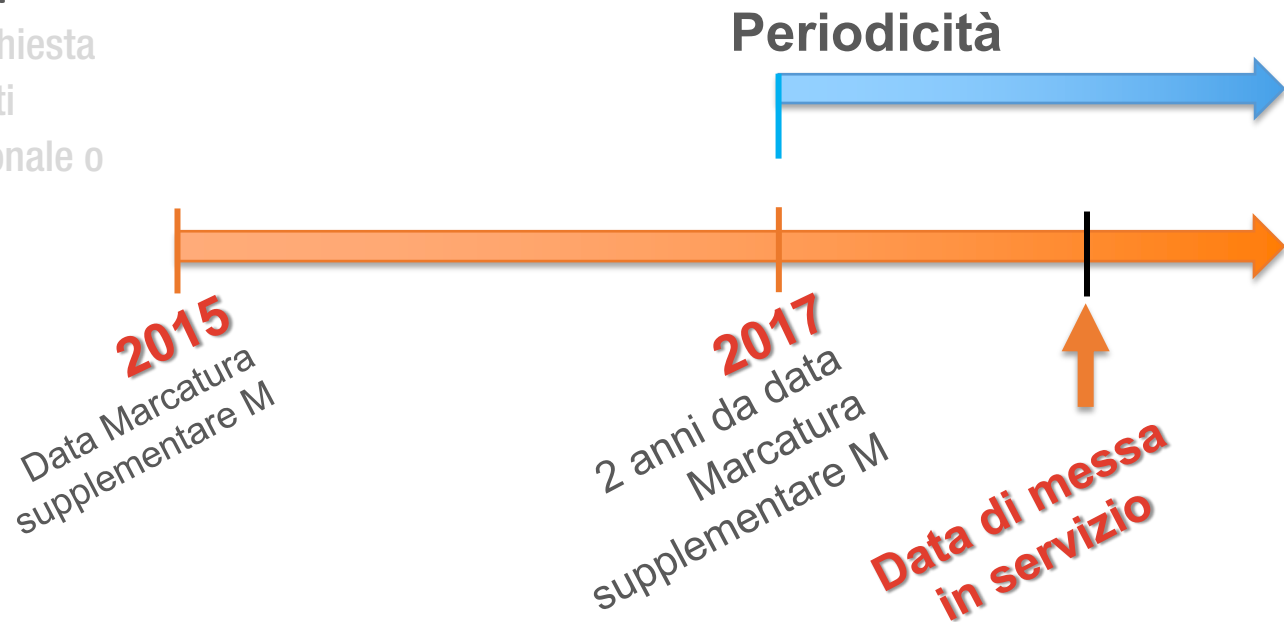


Controlli

1. Verificazione periodica

- 2. Controlli casuali o a richiesta
- 3. Vigilanza sugli strumenti
soggetti a normativa nazionale o
europea

Inizio periodicità > 2 anni



Controlli

1. Verificazione periodica
- 2. Controlli casuali o a richiesta**
3. Vigilanza sugli strumenti soggetti a normativa nazionale o europea

Definizione

Il controllo metrologico legale effettuato dalle Camere di commercio su strumenti di misura in servizio, inteso ad accertare il loro corretto funzionamento.



Controlli

1. Verificazione periodica
- 2. Controlli casuali o a richiesta**
3. Vigilanza sugli strumenti soggetti a normativa nazionale o europea

Esecutore

I controlli casuali degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuità dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio.



Controlli

1. Verificazione periodica
- 2. Controlli casuali o a richiesta**
3. Vigilanza sugli strumenti soggetti a normativa nazionale o europea

Errori massimi

Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali o a richiesta sono superiori del **50%** rispetto a quelli stabiliti per la verifica periodica.



Controlli

1. Verificazione periodica

2. Controlli casuali o a richiesta

3. Vigilanza sugli strumenti soggetti a normativa nazionale o europea

Errori massimi

Errore max verificazione periodica	≤	Errore controllo casuale	≤	Errore max controllo casuale
--	---	---	---	------------------------------------

La Camera di commercio ordina al titolare dello strumento di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verifica periodica entro 30 giorni.



Controlli

1. Verificazione periodica
2. Controlli casuali o a richiesta
- 3. Vigilanza sugli strumenti soggetti a normativa nazionale o europea**

Definizione

I controlli eseguiti sugli strumenti soggetti alla normativa europea e nazionale atti a dimostrare che soddisfano i requisiti ad essi applicabili.



Controlli

1. Verificazione periodica
2. Controlli casuali o a richiesta
- 3. Vigilanza sugli strumenti soggetti a normativa nazionale o europea**

Esecutore

Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle Camere di commercio quali autorità locali competenti per i controlli metrologici.



Controlli

1. Verificazione periodica
2. Controlli casuali o a richiesta
- 3. Vigilanza sugli strumenti
soggetti a normativa nazionale
o europea**

Scopo

La vigilanza del mercato ha lo scopo di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformità, che i requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e che sono stati progettati e fabbricati in conformità con i requisiti previsti dalla pertinente normativa.



Obblighi dei titolari degli strumenti

1. Comunicazione a Camera di Commercio
2. Integrità del contrassegno
3. Libretto metrologico
4. Cura dello strumento

Comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio la data di inizio e di fine dell'utilizzo degli strumenti.



Obblighi dei titolari degli strumenti

1. Comunicazione a Camera di Commercio
- 2. Integrità del contrassegno**
3. Libretto metrologico
4. Cura dello strumento

Mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione.



Obblighi dei titolari degli strumenti

1. Comunicazione a Camera di Commercio
2. Integrità del contrassegno
- 3. Libretto metrologico**
4. Cura dello strumento

Conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta.



Obblighi dei titolari degli strumenti

1. Comunicazione a Camera di Commercio
2. Integrità del contrassegno
3. Libretto metrologico
4. Cura dello strumento

Curare il corretto funzionamento degli strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.



D.lgs. 14 Luglio 2020, n.73

Argomenti del webinar

- Decreto 21 Aprile 2017, n.93 del MISE
Novità sui controlli degli strumenti in servizio
- **D.lgs. 14 Luglio 2020, n.73**
Novità sulla remotizzazione e sulla fatturazione dei dati di consumo e sulla ripartizione delle spese



Quadro normativo

Attuazione direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Tenendo conto della:
Raccomandazione (UE) 2019/1660 della commissione del 25 Settembre 2019
concernente l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto

Informazioni sul consumo e la fatturazione

Criteri di ripartizione delle spese

Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto

Informazioni sul consumo e la fatturazione

Criteri di ripartizione delle spese

Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto

Informazioni sul consumo e la fatturazione

Criteri di ripartizione delle spese

Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto

Informazioni sul consumo e la
fatturazione

Criteri di ripartizione delle
spese

Obiettivo

Responsabilizzare i fruitori di energia termica



Informazioni frequenti sui loro consumi



Promozione dell'uso di dispositivi leggibili da remoto, essenziali per poter fornire informazioni frequenti sui consumi.

Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto

Informazioni sul consumo e la
fatturazione

Criteri di ripartizione delle
spese

Definizione dispositivo leggibile da remoto

La direttiva **NON** precisa cosa costituisca un
“dispositivo leggibile da remoto” dal punto di
visto tecnico.

Considerando 33:

“Per la lettura dei dispositivi leggibili da remoto
non è necessario l’accesso ai singoli
appartamenti o alle singole unità”.

Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto

Informazioni sul consumo e la
fatturazione

Criteri di ripartizione delle
spese

Tipologie di dispositivo

- Dispositivi walk-by
- Dispositivi con concentratore dati

Se considerati leggibili, sottostanno all'obbligo di fornire informazioni con una data frequenza.

Regione Lombardia

Deliberazione XI/3502 05/08/2020

Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto

Informazioni sul consumo e la
fatturazione

Criteri di ripartizione delle
spese

Nuove regole introdotte

Tutti i dispositivi installati dopo il **25 ottobre 2020** devono essere leggibili da remoto.

Per installazioni esistenti obbligo di adeguamento entro il 1 gennaio 2027.

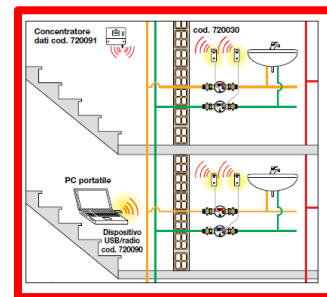
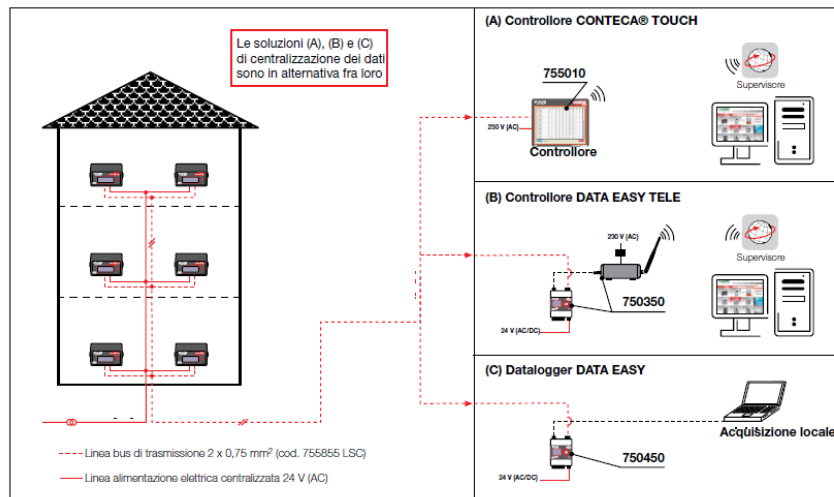
Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto

Informazioni sul consumo e la
fatturazione

Criteri di ripartizione delle
spese

Prodotti Caleffi



Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto

Informazioni sul consumo e la fatturazione

Criteri di ripartizione delle
spese

Precisazioni sulla fatturazione

Le informazioni sulla fatturazione e sul consumo devono essere basate sul consumo effettivo o sulla lettura del “contabilizzatore di calore”, in conformità ai punti 1 e 2 dell'allegato 9.

contabilizzatore
del calore

=

sistema di
contabilizzazione

=

dispositivo atto
alla
contabilizzazione
indiretta

Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto
**Informazioni sul consumo e la
fatturazione**

Criteri di ripartizione delle
spese

Articolo 8-ter, parte 1/3

I responsabili della fatturazione dei consumi (amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti) provvedono affinché:

1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici designato dall'utente stesso;

Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto
**Informazioni sul consumo e la
fatturazione**

Criteri di ripartizione delle
spese

Articolo 8-ter, parte 2/3

- 2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;
- 3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato 9, punto 3;
- 4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all'utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi che è effettuata senza scopo di lucro;

Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto
**Informazioni sul consumo e la
fatturazione**

Criteri di ripartizione delle
spese

Articolo 8-ter, parte 3/3

5) sia garantita all'utente la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;
6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa, anche europea.

Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto
Informazioni sul consumo e la
fatturazione

Criteri di ripartizione delle
spese

Allegato 9

1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore

La fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture di contabilizzatori di calore almeno una volta l'anno.

Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto
**Informazioni sul consumo e la
fatturazione**

Criteri di ripartizione delle
spese

Allegato 9

2. Frequenza minima delle informazioni

Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati dispositivi leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.

Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto
**Informazioni sul consumo e la
fatturazione**

Criteri di ripartizione delle
spese

Allegato 9

2. Frequenza minima delle informazioni

Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati dispositivi leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo devono essere fornite agli utenti finali almeno una volta al mese.

Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto

Informazioni sul consumo e la fatturazione

Criteri di ripartizione delle
spese

Allegato 9

3. Informazioni minime in fattura

Gli utenti devono disporre delle seguenti informazioni:

- a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;
- b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato;
- c) confronto con consumo dell'anno precedente;
- d) recapiti delle associazioni dei consumatori e dell'ENEA;
- e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo;
- f) confronti con il consumo di un utente finale medio.

Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto
Informazioni sul consumo e la
fatturazione

**Criteri di ripartizione delle
spese**

Nuove regole introdotte

Per la corretta suddivisione delle spese l'importo complessivo è suddiviso attribuendo una quota di almeno 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Gli importi rimanenti possono essere ripartiti secondo:

- millesimi;
- m^2 o m^3 utili;
- kW installati.

Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto
Informazioni sul consumo e la
fatturazione

Criteri di ripartizione delle
spese

E la norma UNI 10200?

Argomenti

Dispositivi leggibili da remoto
Informazioni sul consumo e la
fatturazione

**Criteri di ripartizione delle
spese**

Al fine di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese, con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA sottopone al MISE una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



S.R. 229, n. 25
28010 Fontaneto d'Agogna (NO) Italy
Tel. +39 0322 8491 / Fax +39 0322 863305
info@caleffi.com
www.caleffi.com



[youtube/CaleffiVideoProjects/](https://youtube.com/CaleffiVideoProjects/)



[linkedin/caleffi-s-p-a-/](https://linkedin.com/company/caleffi-s-p-a-/)



[facebook /CaleffiItalia/](https://facebook.com/CaleffiItalia/)

ing. Paolo Barcellini

paolo.barcellini@caleffi.com

ing. Pietro Malavolta

pietro.malavolta@caleffi.com